

La sostenibilità nel sistema delle indicazioni geografiche: uno strumento di regolazione del mercato?

Tra le principali novità del Regolamento (UE) 2024/1143 sulle IGs e le altre indicazioni di qualità, sono molteplici le suggestioni offerte dal tema della sostenibilità, valore incoraggiato – quantunque non imposto – dal recente intervento riformatore.

Nella consapevolezza che «Le indicazioni geografiche possono svolgere un ruolo importante in termini di sostenibilità, anche nel settore dell'economia circolare, accrescendo il proprio valore di patrimonio culturale e rafforzando così il proprio ruolo nel quadro delle politiche nazionali e regionali al fine di conseguire gli obiettivi del *Green Deal* europeo» (considerando n. 3), il legislatore europeo ha elevato la sostenibilità ad obiettivo del sistema unitario delle indicazioni geografiche (art. 4). In particolare, ai gruppi di produttori vengono attribuiti poteri e responsabilità finalizzati, tra l'altro, a rispondere alle aspettative della moderna società nei confronti di prodotti che devono essere il risultato di una produzione sostenibile (nella triplice declinazione di sostenibilità economica, ambientale e sociale) e ad incoraggiare la capacità dei produttori di investire nella qualità, nella reputazione e nella sostenibilità dei loro prodotti.

Per raggiungere questi obiettivi, l'art. 7 del Regolamento consente ai gruppi di produttori di concordare pratiche sostenibili – più rigorose di quelle già prescritte dal diritto dell'Unione o nazionale – da rispettare nella produzione del prodotto designato da un'indicazione geografica. Tali pratiche, se considerate obbligatorie per il prodotto interessato, sono incluse nel disciplinare nel rispetto della procedura di registrazione o di modifica¹.

Nel tracciare, brevemente, i principali connotati della novellata disciplina, emergono alcuni aspetti su cui desidero appuntare l'attenzione, riservandomi di approfondirli prossimamente in un lavoro più ampio ancora in corso di elaborazione.

In primo luogo, appare una certa (implicita) consapevolezza – da parte del legislatore – della sostenibilità intrinseca delle indicazioni geografiche², che è il risultato del connubio tra fattori naturali e *know how*, sebbene sia spesso trascurata, sottoutilizzata ed invisibile ai consumatori. Una siffatta coscienza emerge proprio dal fatto che le norme di sostenibilità devono essere maggiormente rigorose rispetto a quelle già utilizzate, perché un livello base di sostenibilità nella produzione di tali prodotti è *in re ipsa*.

Però, come già rilevato dalla dottrina³, nel momento in cui si afferma che l'Unione europea si adopera per lo sviluppo sostenibile, al tempo stesso con ciò si impone al legislatore europeo di attivarsi per la costituzione di un mercato unico sostenibile⁴. E parlare di mercato sostenibile inserisce la tematica nel più ampio quadro della regolazione del mercato, che arricchisce e

¹ È sensibile la differenza rispetto a quanto precedentemente previsto dall'art. 7, par. 1, reg. (UE) 1151/2012, come novellato dal reg. (UE) 2021/2117, che, come è noto, consentiva di inserire nel disciplinare una mera descrizione del contributo della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica allo sviluppo sostenibile.

² In tal senso v. anche A. DI LAURO, *Le denominazioni d'origine protette e le indicazioni geografiche protette di fronte alla sfida dello sviluppo sostenibile*, in *Riv. dir. agr.*, 2018, I, p. 386 s., che nella vigenza del reg. (UE) 1151/2012 osservava, tra l'altro come «(...) la natura stessa di questi segni manifesta la vocazione a partecipare ad un processo di sviluppo sostenibile».

³ D. IMBRUGLIA, *Mercato unico sostenibile e diritto dei consumatori*, in *Pers. merc.*, 2021, p. 501.

⁴ In argomento cfr. la Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2020 sul tema «*Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori*» (2020/2021(INI)).

sposta il discorso regolatorio dalle logiche proprie del mercato in senso concorrenziale, finalizzate alla correzione le situazioni di insuccesso o di “fallimento del mercato” (*market failures*) con strumenti di intervento e misure correttive di tipo autoritativo (o di *command and control*), a quello orientato ad una missione, quale è, giustappunto, la costruzione di un mercato più inclusivo e sostenibile⁵.

Sulla scorta di tali premesse, occorre verificare se la declinazione della sostenibilità così come individuata dall’art. 7 del Regolamento contribuisca davvero a essere strumento di regolazione del mercato agroalimentare e di effettiva (ed efficace) realizzazione degli interessi dei due anelli più vulnerabili della filiera, produttore e consumatore finale.

Il fatto di prevederne l’introduzione nel disciplinare – rendendo obbligatoria per tutti i produttori una o più delle pratiche elencate dall’art. 7, par. 2, del Regolamento – induce a propendere verso una risposta affermativa e contribuisce altresì a superare i timori già opportunamente rilevati in dottrina in vigenza della disciplina di cui al reg. (UE) 1151/2012⁶. L’inclusione delle pratiche sostenibili nel disciplinare rafforza il valore aggiunto della indicazione geografica istituzionalizzando la responsabilità sociale dei produttori. E, così facendo, permette di trovare un equilibrio tra l’esigenza di controllare le informazioni e le comunicazioni che possono influenzare le scelte d’acquisto del consumatore in ragione della sua propensione alla sostenibilità e alla sua sensibilità etica ed il rischio di confusione del consumatore medesimo (nonché di conseguente distorsione delle sue scelte). Con l’inserimento delle pratiche nel disciplinare si eliminano infatti i limiti – messi recentemente in luce da un’Autrice⁷ – che l’asimmetria informativa qualitativa propria dei *claims* di sostenibilità può presentare nei confronti del consumo etico, stante il fatto che anche esse soggiacciono agli strumenti di controllo e tutela di cui all’art. 39 del Regolamento. Inoltre, il loro rispetto può essere portato a conoscenza del mercato attraverso l’attestazione della conformità al disciplinare a cui l’operatore ha diritto *ex art.* 45.

Nondimeno, questo pur significativo passo in avanti, in ragione della sua facoltatività, mantiene attuali le perplessità della dottrina relativamente al fatto che le indicazioni geografiche non siano necessariamente legate al rispetto delle diverse dimensioni dello sviluppo sostenibile⁸: difatti, qualora non vengano individuate come obbligatorie, continuerà a non essere dovuto alcun controllo sulla sostenibilità, senza che la mancata adozione di *sustainability practices* influenzi negativamente la concessione della protezione del segno. Inoltre, risultano ancora trascurate diverse declinazioni della nozione di sviluppo sostenibile, prima fra tutte quella culturale⁹.

⁵ Ancora, D. IMBRUGLIA, *Mercato unico sostenibile e diritto dei consumatori*, cit., p. 502.

⁶ A. DI LAURO, *Le denominazioni d’origine protette e le indicazioni geografiche protette*, cit., p. 382 ss.; EAD., *Le Denominazioni d’origine protette (DOP) e le Indicazioni geografiche protette (IGP)*, in P. BORGHI-I. CANFORA-A. DI LAURO-L. RUSSO (a cura di), *Trattato di diritto alimentare italiano e dell’Unione europea*², Milano, 2024, p. 620 ss.

⁷ Precisamente, R. FADDA, *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, Napoli, 2024, p. 135.

⁸ A. DI LAURO, *Le denominazioni d’origine protette e le indicazioni geografiche protette*, cit., p. 382 ss.

⁹ Cfr., anche qui, A. DI LAURO, *Le denominazioni d’origine protette e le indicazioni geografiche protette*, cit., p. 393 ss.